



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 77 del 10/02/2021

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE. ANNO 2021. AFFIDAMENTO..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- - il Decreto Sindacale n.37 del 28/12/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria ai sensi dell'art. 50 del D.Lvo n. 267/2000;
- - la Deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 28/12/2020 esecutiva, di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2020;

DATO ATTO:

- che presso l'Ente è in funzione un sistema di rilevazione presenze fornito a suo tempo dalla Ditta Softime srl, via Battaglia San Martino, 50/B 21030 CUVEGLIO e che, a seguito di fusione di società tutta la parte Amministrativa fa capo, a partire dal 01 gennaio 2018, alla Ditta Softer Group Srl, Via Monti Lepini 1, 20137 Milano;
- che è necessario provvedere al rinnovo del canone di manutenzione e assistenza e che, per l'anno 2021, la ditta ha mantenuto gli stessi costi annuali dell'anno 2020 pari ad Euro € 2.400,00 oltre IVA;

- che il servizio non può essere affidato a ditta diversa da quella che ha fornito il software in quanto è tecnicamente impossibile affidare la manutenzione e l'aggiornamento di un software a una ditta diversa da quella che lo ha progettato e sviluppato e che ne detiene i codice sorgente e i diritti;
- che non si è proceduto alla redazione del Duvri in quanto trattasi di un Servizio per il quale non ne è previsto l'obbligo di redazione;
- che in relazione alla presente procedura di acquisizione non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

ATTESO:

- che per le motivazioni in premessa indicate il servizio viene affidato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - che è stata esperita la procedura di trattativa diretta, ID n. 1593134, tramite MEPA – Acquistinretepa e che la Ditta ho offerto, per il servizio richiesto, un importo di € 2.400,00 oltre IVA;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, viene stabilito per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e, per i i beni e servizi di carattere informatico anche per importi inferiori ad € 1000,00;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che, con delibera n. 1097 del 26/10/2016, ha approvato le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" definendo alcuni aspetti di dettaglio della disciplina applicabile agli affidamenti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. o da ARCA di Regione Lombardia dove acquisire il servizio in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata l'assenza, per la tipologia del servizio oggetto del presente affidamento, di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;

- che si è proceduto per l'acquisizione del servizio ad attivare apposita procedura n. 1593134 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016;
- che entro il termine previsto la Ditta Softer Group Srl, Via Monti Lepini 1, 20137 Milano ha presentato un'offerta di € 2.400,00 oltre IVA;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta Ditta Softer Group Srl, Via Monti Lepini 1 20137 Milano, per l'anno 2020, il servizio di manutenzione e assistenza del software di rilevazione presenze per un importo di € 2.400,00 oltre IVA e che è stato acquisito il seguente codice CIG Z1A307BB3A rilasciato dall'Anac;

ATTESO che la presente determinazione risulta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, in quanto, come disciplinato dall'art. 36 comma 6-bis dello stesso decreto legislativo, nel caso di utilizzo di un mercato elettronico, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico stesso

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- che l'oggetto del contratto è l'affidamento, per l'anno 2021, del servizio di manutenzione e assistenza del software di rilevazione presenze;
- che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), come modificato dalla Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- che il contratto sarà perfezionato mediante upload sul sito del MEPA dell'ordine firmato digitalmente dal Responsabile di Area;
- che il responsabile del procedimento è la Sig. Cantatore Filomena, responsabile Area Amministrativa Finanziaria

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni che consente di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il bilancio di previsione 2021 in corso di approntamento;

DETERMINA

1. AFFIDARE, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, alla ditta Ditta Softer Group Srl, Via Monti Lepini 1 20137 Milano, per l'anno 2021, il servizio di manutenzione e assistenza del software di rilevazione presenze in funzione presso l'Ente, per un importo contrattuale di € 2.400,00 oltre IVA.

2. IMPEGNARE la spesa ad apposito capitolo di Bilancio come indicato nella scheda contabile allegata.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CANTATORE FILOMENA)
con firma digitale**